

VERBALE DI ACCORDO

Roma, 6 aprile 2011

tra

Enel Spa, rappresentata dai Sigg.: Gorga, Crivelli, Chianese, De Santis

e

le Organizzazioni sindacali nazionali



FILCTEM, rappresentata dai Sigg.: Morselli, Berni

FLAEI, rappresentata dai Sigg.: De Masi, Mancuso, Arca, Losetti, Meazzi, Panci

UILCEM, rappresentata dai Sigg.: Pascucci, Marcelli

Premesso che

- L'art. 2, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 ha introdotto, in via sperimentale, per il secondo semestre 2008, l'agevolazione fiscale, consistente nell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in relazione a incrementi della produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa;
- detta agevolazione è stata prorogata, con alcune modificazioni, per l'anno 2009 (art. 5 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2) e per l'anno 2010 (art. 2, commi 156 e 157, della legge 23 dicembre 2009, n. 191);
- tale disciplina agevolativa, per l'anno 2011, è disciplinata dall'art. 53 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'art. 1, comma 47, legge 13 dicembre 2010, n. 220;
- con la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011, l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali hanno fornito indicazioni sul nuovo quadro normativo, precisando che le somme corrisposte a titolo di incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione ai risultati riferibili all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sono assoggettabili al beneficio fiscale "solo a condizione che siano erogate sulla base di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali anche preesistenti alla entrata in vigore della novella legislativa purché in corso di efficacia".

Le Parti si danno atto e convengono che


1. In base agli accordi sindacali aziendali già vigenti in materia di **premio di risultato** (redditività e incentivazione della produttività) e di **indennità turnisti** (accordi Enel Organizzazioni Sindacali 7 marzo 1995 e 4 aprile 1995), la volontà è stata quella di erogare le somme per tali istituti in quanto correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione ai risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Tali istituti continueranno anche per tutto il 2011 ad essere utilizzati per le medesime finalità e, pertanto, in linea con le indicazioni della citata circolare n. 3/E/2011, beneficeranno dell'imposta sostitutiva del 10%.
2. Fermo restando quanto sopra, per l'anno 2011, al fine di migliorare la competitività del Gruppo Enel, tutti gli strumenti di flessibilità regolati dal CCNL elettrici (alcuni dei quali già oggetto in ambito Enel del regime agevolativo valevole fino al 31 dicembre 2010) e da accordi sindacali aziendali, così come espressamente disciplinati e che qui si intendono integralmente recepiti, sono utilizzati per garantire incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione e l'efficienza organizzativa in relazione ai risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale .

In via esplicativa, ma non esclusiva , si fa riferimento, oltre agli istituti di cui al precedente punto 1, a:

- **Indennità di reperibilità**, riconosciuta per ogni giornata di effettivo espletamento di tale servizio finalizzato al miglioramento dell'efficienza organizzativa;
 - **Compenso per prestazioni di lavoro eccedenti il normale orario:**
 - ✓ per far fronte ad imprevedibili esigenze non altrimenti sopportabili strettamente attinenti alla regolarità del servizio elettrico nonché per far fronte a necessità tecnico gestionali eccezionali , non differibili e di durata temporanea oltre che per situazioni di forza maggiore o circostanze in cui la cessazione dal lavoro ad orario normale possa costituire un pericolo o un danno alle persone o alla produzione (art. 41, comma 3, CCNL elettrici)
 - ✓ rispondenti ad esigenze programmabili entro il limite di 180 ore annuali procapite (art. 41, comma 2, CCNL elettrici)
 - **Compenso per il lavoro notturno**, in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate;
3. Sulla base di quanto sopra concordato e con riferimento agli istituti concretamente applicati, l'Azienda, in attuazione delle disposizioni normative richiamate in premessa, effettuerà l'assoggettamento al regime di imposta sostitutiva del 10% a decorrere - per gli istituti di cui al punto 2 - dalla sottoscrizione del presente accordo in presenza dei requisiti reddituali richiesti dalla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Appunti/verbale della riunione 2011



Maria Lianese
D. Lianese

